



# COMUNE DI SAPRI

-Provincia di Salerno-

## Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 29 del 30 ottobre 2012

**Oggetto: Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e delle detrazioni per l'anno di imposta 2012.**

L'anno **duemiladodici**, addì **30** del mese di **ottobre**, alle ore **16:30** a seguire, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare invito diramato dal Sindaco, in data 24 ottobre 2012 con prot. n. 12985, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei componenti assegnati, sono presenti n. 11, come segue:

	Cognome e Nome	Presente (SI - NO)
1	Giuseppe DEL MEDICO -Sindaco -	Si
2	Marco MARTORANO -Vice Sindaco-	Si
3	Giuseppe Lucio RICCIARDI	Si
4	Giulio CAMMAROSANO	Si
5	Tommaso LANDO	Si
6	Eduardo D'AMICO	Si
7	Raul CARLUCCI	Si
8	Antonio Gerardo BOVE	Si
9	Vito D'AGOSTINO	Si
10	Antonio GENTILE	Si
11	Daniele CONGIUSTI	Si

Assume la presidenza l'Arch. Giuseppe **DEL MEDICO** nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno dott.ssa Germana D'Alascio.

Partecipa, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale Dott. Franco Mario Tierno.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta, dichiara aperta la sessione alle ore **16,40**.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

## **Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e delle detrazioni per l'anno di imposta 2012.**

**Pareri** resi ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento alla proposta deliberazione sopra specificata:

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole per quanto di competenza**

Il Responsabile del Servizio F.TO MILITO

B) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole per quanto di competenza**

Il Responsabile del Servizio F.TO MILITO

## Il Consiglio Comunale

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato in data odierna;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18 maggio 2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012;

**VISTO** che con Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali sancisce che per l'imposta municipale propria (IMU) il termine per i comuni per deliberare le aliquote per l'IMU scatta al 31 ottobre 2012 e al 30 novembre 2012 il termine per i contribuenti per la relativa dichiarazione;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

#### **DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di SAPRI in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di SAPRI;*
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*
- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

#### **CONSIDERATO** che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di SAPRI, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire *le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:*

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,96** %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,4** %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **0,2** %;

**RITENUTO** inoltre di **non** incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

#### **UDITI:**

- l'Assessore Giulio Cammarosano che introduce l'argomento e la proposta di deliberazione. Procede poi illustrando nel dettaglio la manovra legata al Bilancio leggendo la relazione della Giunta al Bilancio "\_\_\_":  
Sottolinea poi come le commissioni Bilancio è fatto un lavoro eccezionale tenendo conto del continuo variare del quadro di Finanza Pubblica. Impegno a iniziare a discutere del 2013 già dalla fine del novembre 2012, per un bilancio partecipato e con i consigli di quartiere;

- il consigliere del Gruppo Consiliare di Minoranza "insieme per Sapri", Antonio Gentile, che da lettura del seguente intervento **Da sempre l'acquisto della prima casa è stato il principale investimento derivante dagli sforzi e il frutto dell'intera vita lavorativa. L'irresponsabile comportamento del Governo Berlusconi con l'abolizione dell'ICI prima casa, annullando la più equa misura adottata a suo tempo dal Governo Prodi, ha scaturito negli anni l'adozione dell'IMU che altro non è che una falsa imposta comunale in quanto buona parte del gettito va girato allo Stato (almeno in questo primo anno sperimentale). L'autonomia statutaria e regolamentare degli Enti Pubblici oggi sembra garantita un po' di più di prima ma proprio in questi piccoli spazi di manovra gli Enti non possono ignorare la situazione del proprio tessuto sociale solo per l'imminente esigenza di fare cassa. La Legge consente ancora dei margini di manovra ma di questi margini nessuno è proposto oggi all'attenzione di questo Consiglio.**

La titolarità della prima casa, a mio avviso, non costituisce di per se elemento di ricchezza del nucleo familiare; esistono ad esempio anche nel nostro territorio unità abitative ereditate come prima casa in famiglie senza reddito e che per la sola svista, di non prevedere innalzamenti di detrazione ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, rischiano di aumentare la povertà di dette famiglie obbligandole casomai a dismettere l'immobile perché non in condizione di onorare l'imposta!!!!

Tali distrazioni non sono del resto ammissibili anche perché come risaputo il calcolo dell'IMU aumenta l'incisione della imposizione rispetto alla vecchia ICI.

Sulla scorta di queste considerazioni, in Commissione Bilancio, ho chiesto alla Giunta e agli Uffici l'invio di un prospetto sintetico sul quale lavorare applicando variazioni di aliquota e/o delle detrazioni sempre assicurando il permanere degli equilibri di bilancio (gettito+Fondo speciale di riequilibrio) ed allo stesso tempo garantire il diritto alla prima casa e l'equità sociale. Ma tutto ciò non è avvenuto, forse non è stato neanche comunicato ma sicuramente ne potete trovare traccia nei verbali della stessa Commissione.

Forse al Governo non interessano le condizioni in cui versano i tanti cittadini in condizioni di precarietà ma sicuramente i Comuni, ed in primis il Comune di Sapri, non possono ignorarle anche perché così facendo fanno solo cassa ma vengono meno al principale ruolo istituzionale e sociale che hanno.

Ciò detto, e per la mancanza di sforzi visibili atti a rendere meno tragica anche le sole condizioni di pochi nuclei familiari, proprietari di prima casa, non posso che annunciare voto contrario a quanto proposto;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

#### **VISTI**

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 24 settembre 1991, esecutiva a norma di legge;
- il **Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato** Deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 20 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge;

**Preso atto** che l'adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi, dell'art. 42 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli per quanto di competenza, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con voti 8** a favore (consiglieri comunali di maggioranza), n. 3 voti contrari (Consiglieri comunali di minoranza) e nessun astenuto, espressi nei modi e forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## delibera

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di stabilire** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
3. **di confermare** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura pari ad € **200,00**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € **50,00** per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € **400,00**.
4. **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione:
  - all'Albo Pretorio on line
  - all'Area Economico e finanziario
  - al Revisore dei Conti
  - al Nucleo di valutazione

## Il Consiglio Comunale

**Udito** il Sindaco che propone di rendere l'atto deliberativo adottato immediatamente eseguibile;

**Con voti** unanimi espressi nei modi e forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## delibera

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.....in prosecuzione .....

## Il Consiglio Comunale

Udito il Sindaco che pone ai voti la proposta di variazione dell'odg e precisamente di anticipare l'esame dell'argomento proposto dalla minoranza consiliare **"Variazione al Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Inserimento ulteriore comma all'art. 4 dello stesso. "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività. Applicazione addizionale comunale in modo progressivo sugli stessi scaglioni di reddito rilevanti ai fini IRPEF. Provvedimenti"** indicato al n. 13 dell'ordine del giorno anticipandolo al n. 9;

**Con voti** unanimi espressi nei modi e forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### delibera

di approvare la variazione dell'odg e precisamente di anticipare l'esame dell'argomento proposto dalla minoranza consiliare **"Variazione al Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Inserimento ulteriore comma all'art. 4 dello stesso. "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività. Applicazione addizionale comunale in modo progressivo sugli stessi scaglioni di reddito rilevanti ai fini IRPEF. Provvedimenti"** indicato al n. 13 dell'ordine del giorno anticipandolo al n. 9

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to dott. Franco Mario TIERNO)

---

**-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-**

La sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

SAPRI, lì 16 novembre 2012

UFFICIO SEGRETERIA  
f.to Dott. Sergio Cataldo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo**

Lì, 16 novembre 2012

UFFICIO SEGRETERIA  
f.to Dott. Sergio Cataldo

---

L'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 30 ottobre 2012

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, n. 267);

Lì, 16 novembre 2012

UFFICIO SEGRETERIA  
f.to Dott. Sergio Cataldo

---